Utrecht University Library
Partner in Science
Universiteit Utrecht

Organismo amministrativo-politico, camerale, giudiziario, e militare del regno Lombardo-Veneto in se? stesso, e ne' suoi rapporti colle autorita? centrali della monarchia.

https://hdl.handle.net/1874/378296

ORGANISMO AMMINISTRATIVO-POLITICO, CAMERALE, GIUDIZIARIO, E MILITARE

DEL

REGNO LOMBARDO-VENETO

IN SÈ STESSO, E NE' SUOI RAPPORTI COLLE AUTORITÀ CENTRALI DELLA MONARCHIA.

GABINETTO INTIMO DI SUA MAESTÀ.

Il Gabinetto intimo di Sua Maestà non fa parte, propriamente parlando, delle pubbliche autorità, ma è la cancelleria privata del Sovrano, incaricata particolarmente del ricevimento delle suppliche ed altre scritture dirette al Sovrano, e della spedizione delle sovrane risoluzioni.

CONFERENZA DI STATO.

La Conferenza di stato si compone (oltre alcuni Principi della famiglia imperiale) di ministri di stato e di conferenza, di presidenti dei dicasteri aulici, di consiglieri di stato, ed altri funzionarii, che il Sovrano vi chiama a consultazione negli affari di stato più rilevanti.

CONSIGLIO DI STATO E DI CONFERENZA.

Attribuzioni.
Oltre al ricercatore l'operato degli aulici dicasteri per norma de' loro fogli di referato, che gli si devono rimettere, il Consiglio di stato è specialmente chiamato ad esaminare e sottoporre nel proprio voto al Sovrano i rapporti, che a norma delle istruzioni gli pervengono dai dicasteri aulici.

Organismo.
Ministri di stato e conferenza; espiranoli; consiglieri di stato e conferenza; consiglieri aulici; revisori al consiglio di stato. — Cancelleria intima: consiglieri aulici; consiglieri aulici; — Direttore del protocollo e della registratura; aggiunti alla registratura; direttore della spedizione.

CANCELLERIA INTIMA DELLA CASA IMPERIALE, DELLA CORTE, E DELLO STATO.

Attribuzioni.
Relazioni coll' estero; oggetti riguardanti la famiglia imperiale e la corte; ordini cavallereschi; ec. ec. — Si divide in due sezioni, delle quali l'una tratta più particolarmente gli affari esteri, l'altra quelli che riguardano l'interno, andando sotto l'immediata direzione del cancelliere, Conte Parisi, e altro.

Dipendono dalla cancelleria intima.
Le ambasciate, i consolati generali, i consolati, i viceconsolati, e le agenzie negli stati esteri; l'archivio di casa, corte, e stato; il tesoro della cancelleria intima; la direzione dell' accademia orientale, e dell' accademia delle belle arti; i corrieri di corte e di gabinetto.

Organismo.
Cancelliere della casa imperiale, della corte, e dello stato; consiglieri di stato e di conferenza; consiglieri aulici; consiglieri della cancelleria di stato; segretari aulici; consiglieri aulici; interprete delle lingue orientali. — Direttore dell' archivio; archivisti; cancellieri; contrellore.

A. Dicasteri aulici (residenti in Vienna, l'attività de' quali si estende a tutta la monarchia, esclusa l'Ungheria e la Transilvania).

I. Cancelleria aulica riunita.

Attribuzioni.
Consiglenza; imposte dirette; imposte indirette; stime pubbliche; oggetti di dazio, arsidità, etc.

NB. Gli oggetti riguardanti la pubblica istruzione, sono demandati ad una commissione speciale, che s'intitola: I. R. Commissione aulica per gli studii.

Organismo.
Cancelliere supremo; consiglieri; consiglieri aulici; consiglieri aulici; segretari aulici; consiglieri aulici.
— Direttori della registratura; aggiunti; direttore dell' archivio; direttore del protocollo; aggiunti; direttore della spedizione; aggiunti; consiglieri di contabilità; ufficiali; direttore per la triangolazione e la carta del catasto; vicedirettori; secretarii; accessori.

II. Camera aulica generale.

Attribuzioni.
Imposte indirette (dazio consumo, dazio di importazione, di esportazione, e di transito; dazio consumo; bollo e tasse; oggetti di privativa; posta; lotto), pensioni, debiti e crediti; oggetti di dazio; ecclesiastico; amministrazione delle strade ferrate dello stato.

Organismo.
Presidente; vicepresidente; consiglieri aulici; segretarii aulici; consiglieri aulici; protimani di concetto. — Direttore dell' archivio; protocollo; direttore della registratura; aggiunti; direttore della spedizione; aggiunti; personale tecnico per le strade ferrate dello stato; cancellieri; accessori.

Uffiziali ausiliarii che ne dipendono.

III. Camera aulica per le zecche e miniere.

Attribuzioni.
Zecche e miniere.

Organismo.
Presidente; consiglieri aulici; consiglieri di commissione aulica; segretarii aulici; consiglieri aulici; protimani di concetto. — Direttore dell' archivio; direttore della registratura; aggiunti; direttore del protocollo; aggiunti; consiglieri di registratura; cancellieri aulici, accessori aulici.

Uffiziali ausiliarii che ne dipendono.

IV. Dicastero supremo aulico di giustizia.

Attribuzioni.
Amministrazione della giustizia in tutti i suoi rami. (Si riunisce nella attribuzione del consiglio aulico di governo, per ciò che riguarda i diritti di cittadinanza; prevenire e punire i delitti.

Organismo.
Presidente supremo; primo vicepresidente; secondo vicepresidente; consiglieri aulici; segretarii aulici; protimani di concetto. — Direttore della registratura; aggiunti; direttore del protocollo; aggiunti; direttore della spedizione; aggiunti.

NB. Tutti gli affari d'amministrazione di giustizia del regno sono, che ricadono in Vienna sotto la presidenza del primo vicepresidente.

Tribunale supremo di finanza.

Commissione aulica di legislazione.

Terza istanza. Presidente; assistente; consiglieri di commissione aulica; direttore generale; consiglieri aulici; concepisti aulici.

Organismo.
Sezione I. Presidente; vicepresidente; consiglieri aulici; consiglieri aulici; consiglieri aulici; protimani di concetto.
Sezione II. Presidente; vicepresidente; consiglieri aulici; consiglieri aulici; consiglieri aulici; protimani di concetto.
Commissione per la revisione del codice del commercio.
Commissione per la revisione del codice penale.
Commissione per la revisione del codice civile.
Commissione per la revisione del codice di procedura.
Commissione per la revisione del codice di commercio.

V. Dicastero supremo aulico di guerra.

Attribuzioni.
Mantenimento dell' ordine; sorveglianza per la sicurezza dello stato e dei cittadini; revisione e censura della stampa.

Organismo.
Presidente; consiglieri aulici; segretarii aulici; concetto. — Registratore; prebenefiziale; spedizione; cancellieri; contrellore; cancellieri; accessori.

Censori de' libri.

(Vedi le Osservazioni.)

VI. Consiglio aulico di guerra.

Attribuzioni.
Giustizia militare.

Organismo.
Presidente; primo vicepresidente; secondo vicepresidente; consiglieri aulici; consiglieri aulici; segretarii aulici; protocollisti di consiglio; concepisti aulici. — Direttore del protocollo; aggiunti; direttore della registratura; aggiunti; direttore della spedizione; aggiunti; direttore dell' archivio, tesoriere; contrellore; aggiunti; cancellieri; accessori.

Si compone di quattro sezioni, cioè: giustizia militare, economia militare, sanità militare, e contabilità militare.

Uffiziali ausiliarii che ne dipendono.

VII. Direttorio generale di contabilità.

Attribuzioni.
Tenuta e revisione dei conti; statistica amministrativa.

Organismo.
Presidente; vicepresidente; consiglieri aulici; consiglieri di commissione aulica; segretarii aulici; protimani di concetto. — Direttore dell' ufficio di predazione, spedizione, registratura, ed archivio; aggiunti; cancellieri; accessori.

Contabilità aulica che ne dipendono.

a Direzione del fondo generale d'ammortizzazione e del registo del debito pubblico dello stato.	b Direzione delle fabbriche dei tabacchi.	c Direzione del lotto.	a Ufficio fiscale camerale aulico, e dell'Austria inferiore.	b Camo.	c Direzione delle strade ferrate dello stato.	a Ufficio della zecca.	b Amministrazione d'incisione delle monete e medaglie.	c Ufficio generale del saggio delle monete.	d Capo ufficio di garanzia.	a Direzione per la spaccio dei prodotti monopolizzati.	b Casse dell' amministrazione monopolizzata dei prodotti di monopolizzati.	c Fattoria centrale per la spedizione e vendita dei prodotti monopolizzati.	a Direzione generale delle imposte.	b Direzione generale del dazio.	c Direzione generale del sigillo.	a Tesoreria generale.	b Amministrazione delle farmacie militari.	c Direzione degli affari ecclesiastico-militari.	a Direzione generale del genio.	b Direzione generale dell' artiglieria.	c Stato maggiore generale.	a Tribunale generale militare d'appello.	a Contabilità aulica di stato, di credito, e censiuale.	b Contabilità aulica de' tabacchi e del lotto.	c Contabilità generale camerale, contabilità aulica, e contabilità aulica di corte.	a Contabilità aulica delle poste.	b Contabilità aulica del lotto.	a Contabilità aulica delle fondazioni politiche.	a Contabilità aulica del demanio e diritti uniti.	a Contabilità aulica delle zecche e miniere.
d Amministrazione suprema aulica delle poste.	e Ufficio aulico generale delle tasse e spedizioni.	f Direzione delle stampe.									Casse centrali.	Tesoreria generale camerale.	Casse per accredito del debito dello stato e del banco.	Casse del fondo d'amortizzazione del debito pubblico.																

REGNO LOMBARDO-VENETO.

Resta conservata l'antica corona di ferro (così chiamata di giusto regno, ed i Sudditi nacquero) divisione nelle 100 Nazioni sono (secondo al loro avvenimento al trono. Pat. sovr. 7. Aprile 1815. §. 3.

S. A. I. IL SERENISSIMO ARCIDUCA VICERE.

(— E Nostro sovrano volere di fare rappresentare da un Vicerè nel nuovo Nostro regno. — Pat. sovr. 7. Aprile 1815. §. 2.)

Cancelleria viceregale: consiglieri aulici; segretario aulico; concepisti aulici. — Direttore degli uffizi di registratura, protocollo, e spedizione; aggiunto; cancellisti aulici.

I. R. Giunta del censimento (sotto la presidenza di S. A. I. l'Arciduca Vicerè).

Attribuzioni.
Regolamento e decisione di tutti gli affari relativi al censimento del regno lombardo-veneto.

Organismo.
Vicepresidente; consiglieri (di governo); presentatore fiscale; capo del collegio degli ingegneri periti; ingegneri periti; architetto; segretario; viceseretario; ragioniere; tabellista. — Direttore; aggiunti; registranti; cancellisti.

B. Autorità centrali, (l'attività delle quali si estende a tutto il territorio d'un governo, sotto la dipendenza dai dicasteri aulici, colle eccezioni accennate a loro luogo).

(NB. — Per agevolare l'amministrazione il regno si divide in due territori governativi, separati dal fiume Mincio; il territorio di chiusura diventa minimo, quello alla sinistra del fiume Mincio, il secondo. — Pat. sovr. 7. Aprile 1815. §. 6. — Le estratte e gli uffizi che si adducono qui sotto, si trovano perciò di regola con ogni grado ed ugualli attribuzioni tanto nel governo lombardo che nel veneto, ad eccezione dell' I. R. Prefettura del Monte, che è a Milano, e degli I. R. Comandi militare, e di marina, residenti a Verona e Venezia, la di cui attività si estende a tutto il regno lombardo-veneto. — Vedansi anche le Osservazioni.)

I. Ramo amministrativo-politico.

I. R. Governo.

Attribuzioni.
Nel territorio di rimpetto governo la direzione generale (gerarchia) di tutti gli affari politici, economici, ed ecclesiastici, ad un collegio governativo. — Patent. sovr. 7. Agosto. 1815. §. 6.

Organismo.
Governatore; vicegovernatore; consiglieri; secretari; protocollisti; registratori; aggiunti; cancellieri; contrellore della spedizione; cancellieri; accessori.

(Vedi le Osservazioni.)

Attribuzioni.
— Per consorte, ne sulla vita regolare ed entrata per tutti con centrema (Ambedue) e 1 R. agli degli affi. Ad ogni Regno Lombardo Veneto, per suo terra prefetto sul la pubblica amministrazione, ed ogni 1 consigli (che 1 regolari) direzione della spedizione; aggiunti; personale di ragioneria; cancellieri; accessori.

Organismo.
Deputati di provincia (ad ogni dipendenza) aggiunti; ragioniere; consiglieri; secretari; protocollisti; aggiunti; cancellieri; accessori.

I. R. Direzione generale di polizia.

Attribuzioni.
Vedi Dicasteri aulici.

Organismo.
Direttore generale; consiglieri aulici; secretari; aggiunti; cancellieri; accessori.

Uffiziali centrali di governo e revisione dei libri.

Commesso e direttore (dipende; consoci; prime revisore; non-ado revisore; cancellista.

II. Ramo camerale.

I. R. Magistrato camerale.

Attribuzioni.
Amministrazione degli affari camerali e di finanza nel territorio governativo.

Organismo.
Presidente; primo consigliere; consiglieri; secretarii; ingegneri; ragioniere; tesoriere; vicesegretarii; aiutanti di concetto. — Direttore; aggiunti; registranti; cancellisti; accessori.

Uffiziali ausiliarii, che ne dipendono.

a Uffizio fiscale.	b Prefettura del monte.																						
Fiscale; aggiunti fiscali; attuario; aiutanti di concetto. — Direttore degli uffizi d'ordine; aggiunti; cancellisti.	Prefetto; segretario; vicesegretario; capo del direttorato; primo; ragioniere e capo del dipartimento accordo; aggiunti; ragioniere; computisti; cancellisti; cassiere; contrellore; ufficiali. — Protocollisti; archivisti; registranti; aggiunti; spedizione; cancellisti. (Vedi la nota premessa a questa sezione, e le Osservazioni.)																						
c Direzione delle poste.																							
Direttore; aggiunti; contrellori; cassiere; ufficiali contrellori; ufficiali accessori; aiutanti; conduttori; portatoriere.	Direttore; vicedirettore; aggiunti; capo d'arte; cassiere; contrellore; ufficiali di cassa; ufficiali contrellori; accessori; aiutanti; conducenti; conducenti-maggiori; ingegneri; capo-ingegneri; ingegneri di ragione; accessori; ufficiali di cassa; contrellore; ufficiali contrellori; accessori; aiutanti; conducenti; conducenti-maggiori; ingegneri; capo-ingegneri; ingegneri di ragione; accessori; ufficiali di cassa; contrellore; ufficiali contrellori; accessori; aiutanti; conducenti; portatoriere.																						
d Direzione del lotto.																							
Direttore; aggiunti; contrellori; cassiere; ufficiali contrellori; accessori; aiutanti; conduttori; portatoriere.	Direttore; vicedirettore; aggiunti; capo d'arte; cassiere; contrellore; ufficiali di cassa; ufficiali contrellori; accessori; aiutanti; conducenti; conducenti-maggiori; ingegneri; capo-ingegneri; ingegneri di ragione; accessori; ufficiali di cassa; contrellore; ufficiali contrellori; accessori; aiutanti; conducenti; portatoriere.																						
e Cassa centrale.																							
Tesoriere generale; contrellore; cassiere; liquidatore; aggiunti; ufficiali; accessori.																							

III. Ramo giudiziario.

I. R. Tribunale generale d'appello, e superiore giudizio criminale.

Attribuzioni.
Decisione degli affari d'appello, che non sono di competenza de' tribunali provinciali, e giudizio seconda istanza giudiziaria.

Organismo.
Presidente; vicepresidente; consiglieri di commissione aulica; consiglieri aulici; protocollisti; registratori; aggiunti; direttore della registratura. — Direttore del protocollo; della registratura; aggiunti; direttore della spedizione; aggiunti; cancellisti.

I. R. Giudizio superiore di finanza.

Attribuzioni.
Decisione di tutte le controversie di finanza, che non rientrano nel dicastero aulico di finanza; decisione ultima in ogni affare di finanza ne' alle autorità provinciali di finanza ne' alle giudicature provinciali, e sugli atti che gli pervengono in seconda istanza.

Organismo.
Presidente; vicepresidente; consiglieri; secretari; aiutanti di concetto; protocollisti di concetto.

IV. Ramo militare.

A. I. R. Comando generale militare lombardo-veneto (a Verona).

Attribuzioni.
Direzione degli affari militari (di terra) in tutto il regno lombardo-veneto.

Organismo.
Comandante generale; ajutante generale; ajutanti d'ala. (Oltre il personale dei singoli dipartimenti.)

Dipartimenti ed uffizii, di cui si compone.

a Dip°. militare.	b Dip°. politico.	c Dip°. economico.	d Dip°. delle provincie militari.
e Dip°. giudiziario.	f Tesoreria provinciale di guerra.	g Direzione medico militare delle strade maggiori.	h Cappellania militare.

Uffiziali, e laitisti, che ne dipendono.
Comandi di fortezza, a Mantova, Osoppo, Palmanova, Peschiera, Pizzighettone, Venezia.
Comandi di città, a Bellano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano.
Direzioni distrettuali delle fortificazioni, a Verona e Milano.
Comandi distrettuali d'artiglieria, a Venezia e Mantova.
Commissione delle monete.
Comando del treno lombardo-veneto.
Corpi militari di polizia, a Milano e Venezia.
Ispettorato della gendarmeria a Milano.
Corpo di sanità militare.
Ispezione della riunione degli studenti a Crema.
Casa d'educazione a Cividale.

B. I. R. Comando superiore di marina (a Venezia).

Attribuzioni.
Direzione della marina.

Organismo.
Comando generale; comandante ad latuus; ajutante del comando superiore, e referente militare. — Consiglio di marina. (Oltre il personale dei singoli dipartimenti.)

Dipartimenti ed uffizii di cui si compone.

a Dip°. militare.	b Dip°. politico, e Direzione della marina.	c Dip°. commissariatico.	d Contabilità.
e Tesoreria marittima.	f Dip°. economico dell' arsenale.	g Dip°. giudiziario.	

Uffiziali, e laitisti, che ne dipendono.
Ispettato della marina.
Casa d'educazione de' corpi militari marittimi.
Direzioni dell' arsenale — delle costruzioni navali; b. dell'artiglieria; c. dei movimenti e del porto militare.
Collegio di marina.

(Vedi le Osservazioni, e la Nota premessa a questa sezione.)

C. Autorità ed uffizii provinciali, (la di cui attività si estende al territorio d'una provincia o delegazione, sotto la dipendenza delle autorità centrali, colle eccezioni indicate a loro luogo).

I. Ramo amministrativo-politico.

I. R. Delegazione provinciale.

Delegato; vicedelegato; primo aggiunto; secondo aggiunto; medico di delegazione; chirurgo di delegazione; segretario; commissarii superiori di polizia; commissarii di polizia; ufficiali; aggiunti; secretarii; protocollisti; cancellisti; accessori.

(Vedi le Osservazioni.)

Revisore de' libri.

* Nelle altre provincie non vi è che un commissario superiore di polizia per ognuna di esse.

Congregazione provinciale.
Deputati dei nobili; deputati dei non nobili; deputato della città di Milano *); relatore; ragioniere; cancelliere; computisti; secretarii; accessori.

* Per le altre provincie sostituiscasi a «Milano» il nome delle rispettive città capo.

Per Milano e Venezia.	a Amministrazione generale del comune.																						
(Sistemazione provvisoria.)																							
Direttore; segretario; uffiziali.																							
Uffiziali di dazi generali.	Uffiziali di dazi municipali.	Uffiziali di Estimo.																					
Ingegneri; periti; ingegneri; periti agrimensori; uffiziali; cancellieri; contrellori.	Capo del dipartimento; periti; agrimensori; ingegneri; periti di catasto; periti di ruoli; ed terra classe; accessori.	Ragioniere; direttore; computisti; periti; periti agrimensori; ingegneri; periti di ruoli; ed terra classe; accessori.																					
Archivio direttore dell' archivio di quarto; protocollista; spedizione; aggiunti; registratore; cancellista; accessori.																							
Per le altre prov.	(v. a.)																						

II. Ramo camerale.

I. R. Intendenza provinciale di finanza.

Intendente; aggiunto; segretario; ragioniere aggiunto; uffiziali; alunni di concetto; cancellisti.

Guardia di finanza.
Cassa provinciale.
Magazzini de' sali.
Dispensa centrale de' sali.
Magazzini de' tabacchi e della carta bollata.
Dispensa centrale delle polveri.
Ispettorato delle poste.

Ispettorato della fabbrica de' tabacchi.

Ispettore; aggiunto e contrallore; ufficiali; ufficiali contrallori; commesso; cancellisti; ufficiali; pesatori; fabbricatori; assistenti; prefetto d'ufficio.

Ispettorato delle polveri e dei nitri.

Ispettore; sottispettore.

Ispettorato della fabbrica de' sali.

Ispettore; sottispettore.

Stamperia.

Ispettore; aggiunto; ufficiale; computista; correttori; magazziniere; assistenti; prod.

Assessorato delle tasse.

(Provvisoriamente presso l'I.R. Magistrato camerale.)

(v. a.)

NB. L' I. R. Intendenza provinciale di finanza per la provincia di Sondrio, si trova a Morbegno.

III. Ramo giudiziario.

I. R. Tribunale di prima istanza civile.

Presidente; consiglieri; assessori; protocollisti di consiglio; aggiunto protocollista; assistenti. — Protocollista; registratore; cancellisti; accessori.

I. R. Tribunale mercantile e di cambio.

Presidente; consiglieri; assessori; protocollisti di consiglio; aggiunto protocollista; assistenti. — Protocollista; registratore; cancellisti; accessori.

I. R. Giudicatura provinciale di finanza.

Presidente; assessori giudiciali; assessori commerciali; protocollista di consiglio.

(Vedi le Osservazioni.)

Archivio generale notarile (provvisorio).
Uffizio delle ipoteche (provvisorio).

I. R. Tribunale di 1ma istanza, civile, criminale, e mercantile.

Presidente; consiglieri; assessori commerciali; segretarii; protocollisti di consiglio; aggiunto protocollista di consiglio; attuarii; assistenti. — Protocollista; registratore; spedizione; registrati; scrittori.

I. R. Giudicatura provinciale di finanza.

(v. a.)

Archivio generale notarile (v. a.).
Uffizio delle ipoteche (v. a.).
(Vedi le Osservazioni.)

D. Autorità ed uffizii, (la di cui attività si ristringe ad un distretto, comune, o circondario, sotto la dipendenza delle autorità e degli uffizii provinciali, colle avvertenze accennate a loro luogo).

GOVERNO LOMBARDO.

Milano.	I. R. Commissarii distrettuali																						
	in																						
	I. Milano. II. Corsico. III. Rho. IV. Saronno. V. Barlassina. VI. Monza. VII. Carate. VIII. Vimercate. IX. Gorgonzola. X. Melzo. XI. Milano. XII. Melegnano. XIII. Lodi. XIV. Cuggiono. XV. Busto arsizio. XVI. Somma.																					
	— Ogni comune sarà rappresentato da un consiglio o convocato generale degli estimati, che delibererà sugli affari riguardanti il proprio interesse. L'amministrazione sarà affidata ad una deputazione del consiglio o convocato medesimo. Nei capoluoghi di provincia e nelle città regie, la deputazione prenderà il titolo di congregazione municipale — Pat. sovr. 7. Apr. 1815. §. 11.																					
Brescia.	I. Brescia. II. Dogolodetto. III. Bagnolo. IV. Montichiari. V. Lonato. VI. Gardone. VII. Bovegno. VIII. Chiari. IX. Adro. X. Iseo. XI. Verolanuova. XII. Orzinuovi. XIII. Leno. XIV. Salò. XV. Gardagnano. XVI. Preseglie. XVII. Vestone.																					
Mantova.	I. Mantova. II. Ostiglia. III. Revarbella. IV. Valle. V. Castiglione delle stiviere. VI. Castelgoffredo. VII. Canneto. VIII. Marcaria. IX. Bergantino. X. Roncoferraro. XI. Sermide. XII. Ostiglia. XIII. Gonzaga. XIV. Goangna. XV. Revere. XVI. Sermide. XVII. Asola.																					
Cremona.	I. Cremona. II. Soncino. III. Soncaccio. IV. Pizzighettone. V. Robecco. VI. Soncino. VII. Castelverde. VIII. Pizdena. IX. Pizzarolo.																					
Bergamo.	I. Bergamo. II. Zogno. III. Trescorre. IV. Almenno. S. Salvatore. V. Ponte S. Pietro. VI. Alzano maggiore. VII. Caprino. VIII. Piazza. IX. Sarnico. X. Treviglio. XI. Martinengo. XII. Romano. XIII. Verdello. XIV. Ponte S. Pietro. XV. Clusone. XVI. Lovere. XVII. Berzo. XVIII. Edolo.																					
Como.	I. Como. II. Como. III. Erba. IV. Menaggio. V. Canigliano. VI. Portenza. VII. Dongo. VIII. Gravedona. IX. Bellano. X. Introbbio. XI. Lecco. XII. Oggiono. XIII. Erba. XIV. Erba. XV. Erba. XVI. Erba. XVII. Erba. XVIII. Erba. XIX. Erba. XX. Erba. XXI. Lecco. XXII. Lecco. XXIII. Lecco. XXIV. Appiano. XXV. Erba. XXVI. Menaggio.																					
Lodi-Crema.	I. Lodi. II. Paullo. III. S. Angelo. IV. Borghetto. V. Casal pusterlengo. VI. Codogno. VII. Paullino. VIII. Crema. IX. Crema.																					
Pavia.	I. Pavia. II. Borgosesia. III. Belgioioso. IV. Corte Olona. V. Rosate. VI. Binasco. VII. Landriano. VIII. Abbiategrasso.																					
Sondrio.	I. Sondrio. II. Ponte. III. Tirano. IV. Morbegno. V. Tresana. VI. Bormio. VII. Chiavenna.																					

Milano.	Congregazione municipale in Milano																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Brescia.	Congregazione municipale in Brescia																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Mantova.	Congregazione municipale in Mantova																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Cremona.	Congregazione municipale in Cremona																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Bergamo.	Congregazione municipale in Bergamo																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Como.	Congregazione municipale in Como																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Lodi-Crema.	Congregazioni municipali in Lodi e Crema																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Pavia.	Congregazione municipale in Pavia																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Sondrio.	Congregazione municipale in Sondrio																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						

GOVERNO VENETO.

Venezia.	I. Venezia. II. Mestre. III. Dolo. IV. Chioggia. V. Lorea. VI. Ariano. VII. S. Donà. VIII. Portogruaro.																						
	Congregazione municipale in Venezia																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Padova.	Congregazione municipale in Padova																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Verona.	Congregazione municipale in Verona																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Vicenza.	Congregazione municipale in Vicenza																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Udine.	Congregazione municipale in Udine																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Treviso.	Congregazione municipale in Treviso																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Rovigo.	Congregazione municipale in Rovigo																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						
Belluno.	Congregazione municipale in Belluno																						
	e																						
	Deputazioni comunali.																						

OSSERVAZIONI.

I. Il dicastero supremo aulico di polizia e censura, i **governi**, e le **delegazioni provinciali**, oltre le funzioni proprie, tuttate a loro luogo, ne hanno anche di giudiziarie politiche per gli oggetti contemplati dalla seconda parte del codice penale.

II. I tribunali criminali di Venezia e di Milano hanno una giurisdizione estesa a tutto il rispettivo territorio governativo

a) per delitti di alto tradimento, di lesimaestà, di falsificazione di monete.

b) per delitti commessi dalle persone indicate dal Cod. Pen. Parte I. §. 211. Nr. 1, in quanto tale purgarsi abbia ripreso nel regno lombardo-veneto. Per tutti gli altri oggetti la giurisdizione di tali tribunali è limitata ai soli delitti di pubblica sicurezza, e di pubblica tranquillità.

III. I tribunali di prima istanza per gli affari civili, a Milano e Venezia, e i tribunali di prima istanza delle altre provincie, negli affari civili contenziosi, hanno giurisdizione ed un distretto giudiziario assieme ai capoluoghi, con alcune eccezioni, e di regola collaborano, mediata o immediata; ed in oggetti di contravvenzioni di polizia. Estendono tuttavia la loro giurisdizione a tutta la rispettiva provincia nelle cause

a) per nullità o sciogimento di matrimonio (riguardo agli sferi volumi) (§§. 119 e 155 del cod. civ.);

b) per dichiarazione di morte in causa di matrimonio;

c) interessanti un provincia costituite in affini.

d) per cause di ogni genere, che non rientrano nella competenza concorde, non il fondo è di regola collaborano, mediata o immediata;

e) in oggetti di contravvenzioni di polizia. Estendono tuttavia la loro giurisdizione a tutta la rispettiva provincia nelle cause

f) fiscali, in quanto il fisco difenda un pubblico interesse, una corporazione o comunità, avvero un privato;

g) notarili al fine della capitale da una disposizione provvisoria.

IV. I tribunali di prima istanza per gli affari civili, a Milano e Venezia, estendono la loro giurisdizione a tutto il rispettivo territorio governativo

1. Nei seguenti casi:

a) quelle, che trattano di oggetti marittimi, cambiari, o mercantili, derivino a tribunali speciali; e

b) quelle che vennero indicate alle lettere a, f, g, della nota Nr. III, le quali si devolvono ai tribunali ordinari delle singole provincie.

2. Nelle cause, in cui è parte un soddito straniero.

V. Le preture urbane hanno doppia giurisdizione, e doppia dipendenza, l'una dal rispettivo tribunale d'appello, l'altra dal governo e dalla regia delegazione.

1. Nella giurisdizione civile hanno

a) gli esperimenti di conciliazione;

b) gli oggetti commessi al §. 8 della Norma di giurisdizione del 22 Settembre 1819;

c) le cause di minor importanza, e le controversie di minor rilievo per torbida possessoria.

2. Nella giurisdizione politica hanno la procedura per le gravi trasgressioni di polizia.

Il territorio giurisdizionale per gli oggetti d'ambedue queste categorie è quello stesso, che è assegnato a Milano e a Venezia al tribunale civile, e nelle altre provincie al tribunale di prima istanza negli affari ordinari civili.

VI. Le preture forensi hanno una triplice giurisdizione, vale a dire

1. L'istruzione negli affari criminali, che vengono devolute ai tribunali criminali delle provincie.

2. La procedura negli affari criminali di polizia, per le quali dipendono dal governo e dalle delegazione provinciale.

3. La procedura negli affari civili contenziosi e non contenziosi, per la quale dipendono dal tribunale d'appello.

VII. Riguardo al **monte lombardo-veneto**, e natural, che oltre le **prefettura del monte**, in quale eseguisce l'amissione delle cartelle e dei certificati, e i pagamenti delle rendite annuale, v' è una **commissione diplomatica**, istituita per il riparto dei pari incerenti agli stati italiani risegnatati, e una **commissione liquidatrice** incaricata di liquidare i crediti verso il detto monte; quindi nasce, che per l'amministrazione attiva, che ne dipende, ed certificati, e degli uscegli per la percezione delle rendite annuale (*vedasi e nota*) il tribunale civile di Milano, e quindi l'appello lombardo, estendono la loro giurisdizione.

VIII. Il comando generale militare lombardo-veneto, o **al comando superiore della marina**, ognuno de' quali dipende direttamente dal consiglio aulico di guerra, sono occupate rispettivamente tutte le persone addette al ramo militare di terra e di mare, nelle occasioni ed avvertenze portate dagli speciali regolamenti e particolarmente, riguardo all' utilizzo, delle Norme di giurisdizione per la marina, del 16. Dicembre 1899.

I corpi speciali nelle varie provincie sotto la dipendenza dei rispettivi comandanti, vengono amministrati, sotto il rapporto militare, per mezzo degli ajutanti di reggimento e battaglione; sotto l'economico, degli impiegati commissariali, contabili, e fattori; sotto il giudiziario, degli auditori di reggimento e guarnigione; riguardo alla previsioni, per mezzo degli ajutanti e assistenti alle previsioni; in affari ordinarietà, dai rappresentati di reggimento e di guarnigione; finalmente, in oggetti sanitarii, per mezzo dei medici di reggimento e di corpo, dei medici superiori ed inferiori.

Dalla Stampatia di G